

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 154

Cont. n. 164/16/LN. Corte Costituzionale. Impugnazione per conflitto di attribuzione della Regione Puglia avverso il D.M. dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2015 pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e delle geo-risorse n. 176 del e n. 12 del 31.12.2015. Conferimento dell'incarico difensivo: Prof. Avv. Marcello Cecchetti, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermato dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

In data 31 ottobre 2006 la Società P. E. S.r.l. (poi divenuta P. I. S.r.l. nel 2009) —meglio individuata nell'allegato privacy- ha presentato tre istanze finalizzate al rilascio di altrettanti permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, le quali sono poi state accorpate in un'unica istanza («d494B.R-.EL») riguardante la «zona B» del Mar Adriatico, ed in particolare un'area posta a meno di dodici miglia dalla costa delle isole Tremiti.

– Il procedimento si è concluso con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2015, pubblicato al n. 176 del Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 12 del 31 dicembre 2015, con il quale è stato conferito al richiedente il, permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi relativo alla predetta area.

– Il procedimento in questione, avendo avuto inizio nel 2006 ed essendosi svolto per la sua quasi totalità prima che entrasse in vigore il d.l. n. 133 del 2014, è ricaduto sotto la disciplina dettata dalla l. n. 9 del 1991, la quale, agli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, prevede che nell'ambito della procedura volta al conferimento del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi debbano essere sentite le Regioni interessate.

- Tuttavia, nel corso del procedimento che ha preceduto il rilascio del permesso di ricerca alla Società P. I. S.r.l. è stato acquisito solo il parere della Regione Molise e non anche quello della Regione Puglia, nonostante il permesso afferisse ad un'area posta entro le dodici miglia dalla costa delle isole Tremiti.

– Pertanto, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2015 si pone in contrasto con i citati articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, l. n. 9 del 1991. La violazione "ordinaria" delle due norme di legge richiamate ridonda, a sua volta, nella violazione delle attribuzioni regionali garantite dagli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, poiché la funzione di conferimento del permesso di ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi altro non è che una funzione amministrativa ascrivibile alle materie di legislazione concorrente "*produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*" e "*governo del territorio*" avocata in sussidiarietà a livello statale. La disciplina concernente tale funzione, dunque, avrebbe dovuto prevedere moduli collaborativi "forti", ovvero le intese con le Regioni interessate.

Tuttavia, non solo la l. n. 9 del 1991 non prescrive la necessaria acquisizione dell'intesa con le Regioni interessate nel caso in cui il permesso di ricerca abbia ad oggetto attività da svolgersi fuori dalla terraferma, così ponendosi in contrasto con gli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. (nel testo riformato nel 2001), ma nel caso di specie tali disposizioni costituzionali sono state direttamente violate anche dal decreto ministeriale in questione poiché non è stato neppure richiesto il mero parere della Regione Puglia in ossequio a quanto previsto dalle citate disposizioni della l. n. 9 del 1991.

All'esito delle considerazioni innanzi esposte ed in ragione dell'interesse che riveste la questione, si ritiene di proporre delibera di autorizzazione alla Regione Puglia di sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale avverso il D.M. dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2015, e di affidare il relativo incarico al Prof. Avv. Marcello Cecchetti che ha già curato nell'interesse della Regione Puglia una connessa problematica avverso il precedente D.M.S.E. del 25.3.2015 (DGR di conferimento incarico n. 1492/2015).

All'uopo interessato il Prof. Cecchetti ha provveduto a far tenere parere legale, allegato privacy alla presente proposta di delibera, nonché curriculum vitae, la dichiarazione di insussistenza di motivi di incompati-

bilità e gli estremi della polizza professionale.

(Valore della controversia: Indeterminabile — Straordinaria importanza; Settore di Spesa: Energia). Si precisa che il valore della controversia è stato determinato in ragione della straordinaria importanza che la questione “Trivelle” riveste per l’Amministrazione regionale.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28A31 e s.m.e i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è pari a € 15.225,60 comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell’attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L’acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 4.567,68, IVA e CAP inclusi.

All’impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell’acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi dispesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Vista le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall’Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di sollevare il conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di non spettanza allo Stato del potere di adottare il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22.12.2015, per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione e di conferire il relativo mandato difensivo al Prof. Avv. Marcello Cecchetti, legale esterno.
2. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell’acconto: come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

Prof. Avv. Marcello Cecchetti

Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Sassari

STUDIO PRELIMINARE SULLA PROPONIBILITÀ DI UN RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE AVVERSO IL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 DICEMBRE 2015 DI CONFERIMENTO ALLA SOCIETÀ PETROCELTIC ITALIA S.R.L. DEL PERMESSO DI RICERCA «B.R274.EL», PUBBLICATO AL N. 176 DEL *BOLLETTINO UFFICIALE DEGLI IDROCARBURI E DELLE GEORISORSE*, N. 12 DEL 31 DICEMBRE 2015

TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO: 29.02.2016

1. – *La vicenda*

In data 31 ottobre 2006 la Società Petroceltic Elsa S.r.l. ha presentato tre istanze finalizzate al rilascio di altrettanti permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi (denominati, rispettivamente, «d494B.R.-EL», «d497B.R.-EL», «d498 B.R.-EL») ricadenti nella «zona B» del Mar Adriatico.

In relazione a tali istanze la Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse minerarie (CIRM) si è espressa favorevolmente nella seduta del 7 maggio 2008. Quindi, in data 29 novembre 2010, la Società (che nel 2009 ha cambiato denominazione sociale in Petroceltic Italia S.r.l.) ha chiesto la ripermutrazione e l'unificazione delle aree e dei programmi di lavoro afferenti alle tre originarie istanze di permesso di ricerca, ed è stata invitata, nel gennaio 2011, a consegnare al Ministero dell'ambiente la documentazione necessaria ai fini della valutazione di compatibilità ambientale.

Sull'istanza («d494B.R.-EL») ottenuta dall'accorpamento delle tre precedenti istanze, si è nuovamente pronunciata in senso favorevole la Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse minerarie (CIRM) nel febbraio 2011.

L'anno seguente si sono espresse al riguardo anche la Provincia di Campobasso, la quale si è pronunciata favorevolmente solo con riguardo alla prima e alla seconda fase del programma dei lavori, e la Regione Molise, che con delibera della Giunta regionale ha espresso parere sfavorevole, in quanto ha rilevato la mancanza di dati sufficienti per poter valutare il potenziale impatto sull'ecosistema marino del programma dei lavori.

Tali pareri sono stati tenuti in considerazione ai fini della successiva valutazione formulata dal Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero per i Beni e le attività culturali, in ordine all'impatto ambientale dell'istanza «d494B.R.-EL»: valutazione che ha avuto comunque esito positivo (decr. Prot. n. DVA DEC-2012-0000432 del 7 agosto 2012).

A questo punto del procedimento, con nota del 18 ottobre 2012 il Ministero dello Sviluppo economico ha comunicato alla Società la determinazione di accogliere l'istanza «d494B.R.-EL» ed ha invitato, al contempo, quest'ultima a

FIRENZE – 50125 Via Santo Spirito, 29

ROMA – 00187 Piazza Barberini, 12

Ph. 055-214529 – Mob. 335-8160806 – Fax. 055-280766

Pec: marcellocecchetti@pec.ordineavvocatifirenze.it

P. IVA: 04621680489

presentare copia della predetta istanza nonché ogni altro documento ritenuto utile per l'adozione degli atti di rispettiva competenza.

A seguire sono intervenuti i nulla-osta al conferimento del permesso di ricerca da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (nota prot. n. 0030960 del 13 novembre 2012), da parte della Capitaneria di porto di Ortona (nota prot. n. 06.04.02/25620 del 14 dicembre 2012), da parte della Capitaneria di porto di Termoli (nota prot. n. 03.03.24/23473 del 21 dicembre 2012), e, infine, da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti (nota prot. 0002235 del 21 febbraio 2013), mentre il Comune di Termoli ha espresso parere non favorevole all'istanza «d494B.R.-EL».

Il procedimento si è, poi, concluso con il decreto' del Ministro dello Sviluppo economico 22 dicembre 2015, pubblicato al n. 176 del Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 12 del 31 dicembre 2015, con il quale è stato conferito alla Società Petroceltic Italia S.r.l. il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi («d494B.R.-EL») ricadente nel Mar Adriatico («zona B»).

2. – La normativa rilevante per il caso di specie

Come è agevole evincere dalla ricostruzione della vicenda in esame, il procedimento relativo al conferimento del permesso di ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi in mare («zona B» del mar Adriatico) alla Società Petroceltic si è svolto per la sua quasi totalità **prima** dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 133 del 2014 (convertito con modificazioni dalla l. n. 164 del 2014), il quale, come è noto, è intervenuto in materia introducendo e disciplinando il titolo concessorio unico per le attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

Il procedimento per il rilascio del permesso di ricerca, infatti, ha avuto inizio nel 2006, ed è, pertanto, ricaduto nell'ambito della disciplina dettata, per quel che qui interessa, dalla **legge n. 9 del 1991**, dalla **legge n. 239 del 2004**, nonché dal **d.lgs. n. 152 del 2006**.

Quanto al primo degli atti normativi citati, esso all'**art. 5, comma 1**, dispone che «*Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato, **sentita la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata** e previa domanda da presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a persone fisiche o giuridiche che dimostrino la necessaria capacità tecnica ed economica e possiedano o si impegnino a costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attività previste, nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino*», e all'**art. 6** ribadisce nuovamente che «*Il permesso di ricerca è accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, **sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, e la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata** di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro*

dell'ambiente e con il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale» (comma 1).

Quindi, la legge n. 239 del 2004, all'art. 1, comma 7, indica – tra le funzioni che devono essere esercitate dallo Stato, «anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas» – «le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria», e specifica che tali determinazioni devono essere adottate, «per la terraferma, di intesa con le regioni interessate» (lett. n). Al comma 8-bis viene, poi, disciplinata la procedura attivabile in caso di mancato raggiungimento delle intese richieste ai precedenti commi 7 e 8 (oggi, a seguito dell'art. 1, comma 242 della l. n. 208 del 2015, concernente le sole funzioni di cui al comma 8).

Peraltro, occorre aggiungere che alle norme finora richiamate hanno dato attuazione diversi decreti ministeriali che si sono avvicinati prima dell'adozione del d.m. 25 marzo 2015 (d.m. 6 agosto 1991, d.m. 26 aprile 2010 e d.m. 4 marzo 2011). In particolare, tanto il d.m. 26 aprile del 2010, quanto il d.m. 4 marzo del 2011, ormai entrambi abrogati, contenevano previsioni relative alla necessità di acquisire un'intesa con la Regione territorialmente interessata dal permesso di ricerca, qualora quest'ultimo avesse riguardato attività da svolgersi sulla terraferma (art. 1, comma 3, d.m. 26 aprile 2010, e art. 3, comma 1, d.m. 4 marzo 2011).

In sostanza, secondo il quadro normativo tratteggiato, nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio dei permessi di ricerca di idrocarburi è necessario sentire le Regioni interessate qualora le attività da svolgere secondo il programma dei lavori siano localizzate in mare, mentre è fatto obbligo di acquisire l'intesa con tali Regioni laddove le medesime attività riguardino la terraferma.

Infine, in riferimento al caso di specie viene in rilievo l'art. 6, comma 17, d.lgs. n. 152 del 2006, il quale, prima dell'intervento del d.l. n. 83 del 2012, recitava: «Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Per la baia storica del Golfo di Taranto di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il divieto relativo agli idrocarburi liquidi è stabilito entro le cinque miglia dalla linea di costa».

Quindi, come accennato, il d.l. n. 83 del 2012 ha modificato la disposizione citata trasformandone il testo come riportato qui di seguito: «*Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a*

*qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. **Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi.** Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».*

Da ultimo, sebbene la modifica *de qua* non incida sul procedimento in esame, sull'art. 6, comma 17, d.lgs. n. 152 del 2006, è intervenuta la legge n. 208 del 2015, che ha sostituito il secondo e il terzo periodo della disposizione citata con i seguenti: «**Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale.**».

Dunque, tralasciando l'ultima modifica intervenuta per mano della legge n. 208 del 2015, **l'art. 6, comma 17, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2012, ha consentito che sfuggissero al divieto relativo alle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare**, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, «*nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette*», **i procedimenti concessori in corso, tra i quali, pertanto, anche quello relativo al caso di specie, il quale** – come si evince dalle coordinate geografiche dei vertici della superficie oggetto del permesso di ricerca riportati

nell'allegato al decreto ministeriale di conferimento – **concerne un'area collocata entro le dodici miglia dalla costa delle isole Tremiti.**

Tale scenario normativo è sostanzialmente rimasto invariato anche a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 133 del 2014, e delle relative norme di attuazione contenute nel decreto del Ministero dello Sviluppo economico 25 marzo 2015 (che si è sostituito al disciplinare-tipo di cui al citato d.m. 4 marzo 2011) e nel decreto del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche 15 luglio 2015, entrambi applicabili anche ai procedimenti concessori/autorizzatori in corso alla rispettiva data di entrata in vigore (compreso quello in esame, che è stato definito nel dicembre 2015): ci si riferisce, in particolare, all'art. 3, comma 4, d.m. 25 marzo 2015, a mente del quale **«Il permesso di ricerca è conferito con decreto del Ministero, sentita la Sezione UNMIG competente per territorio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 4, della legge n. 9/1991 e dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994, d'intesa, per i titoli in terraferma, con la regione interessata, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera n) della legge n. 239/2004, secondo le modalità stabilite con decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6», nonché all'art. 9, comma 1, del decreto direttoriale 15 luglio 2015, secondo il quale il permesso di ricerca di cui alla l. n. 9 del 1991 è conferito dal Ministero dello sviluppo economico «d'intesa, per i titoli in terraferma, con la Regione interessata».**

3. – La violazione delle competenze regionali costituzionalmente garantite e la necessità di proporre il conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale

3.1. – Dal quadro normativo delineato nel paragrafo precedente discende che nell'ambito della procedura di conferimento del permesso di ricerca alla Società Petroceltic Italia S.r.l. per attività da svolgersi nella “zona B” del mar Adriatico – e non sulla terraferma – **era necessario quantomeno “sentire” la/e Regione/i territorialmente interessata/e, in ottemperanza alle prescrizioni di cui agli artt. 5, comma 1 e 6, comma 1, l. n. 9 del 1991.**

3.2. – Tanto premesso, occorre chiedersi quali siano le Regioni territorialmente interessate dall'istanza di permesso di ricerca presentata dalla Società Petroceltic. La risposta può trarsi dall'esatta individuazione dell'area alla quale afferisce tale permesso: area che, come accennato, secondo quanto risulta dal decreto di conferimento del permesso medesimo e dal relativo allegato, è situata nel Mar Adriatico, tra la costa molisana e le isole Tremiti, in particolare **a meno di dodici miglia da queste ultime che rientrano nella provincia pugliese di Foggia.** Di conseguenza, le Regioni interessate dal procedimento volto al conferimento del permesso di ricerca sono la Regione Molise e, per quel che qui più strettamente interessa, **la Regione Puglia.**

3.3. – Eppure, a differenza della prima, la Regione Puglia non è stata in alcun modo coinvolta nell'ambito della procedura volta al rilascio del permesso di ricerca richiesto dalla Petroceltic nel 2006. Infatti, come si è

avuto modo di vedere (par. 1), sono stati interpellati il Comune di Termoli, la Provincia di Campobasso e la Regione Molise, mentre la Regione Puglia è stata lasciata totalmente fuori dal procedimento, nonostante la legge n. 9 del 1991, tanto all'art. 5, quanto all'art. 6, disponga che il permesso di ricerca deve essere conferito «sentita la Regione [...] territorialmente interessata».

Ma l'illegittimità del decreto di conferimento del permesso di ricerca alla società Petroceltic in riferimento alla Regione Puglia non si arresta alla sola violazione "ordinaria" delle due norme di legge appena richiamate, **poiché essa ridonda in una evidente violazione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite.** Ciò in quanto la funzione di conferimento del permesso di ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi altro non è che una funzione amministrativa ascrivibile alle materie di legislazione concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" e "governo del territorio" di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, avocata in sussidiarietà a livello statale, in forza dell'art. 118, primo comma, Cost.: di conseguenza, secondo l'interpretazione consolidata che la giurisprudenza costituzionale offre del "meccanismo ascensionale" della chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative ricadenti in ambiti di legislazione concorrente o residuale regionale (cfr., per tutte, Corte cost. sent. n. 303 del 2003), la disciplina relativa all'esercizio di tali funzioni dovrebbe prevedere moduli collaborativi "forti", ovvero le intese. Nel caso di specie, tuttavia, non solo non è stata raggiunta alcuna intesa con la Regione Puglia, ma addirittura **non è stato neppure richiesto il parere di quest'ultima** in ordine alla procedura di conferimento del permesso di ricerca: con conseguente violazione, oltre che degli articoli 6, comma 1, e 5, comma 1, l. n. 9 del 1991, **anche degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, così come interpretati dalla Corte costituzionale.**

In definitiva, alla luce di quanto detto, **sussistono gli estremi per promuovere conflitto di attribuzione, da parte della Regione Puglia, avverso il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 dicembre 2015, pubblicato al n. 176 del Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 12 del 31 dicembre 2015, con il quale è stato conferito alla Società Petroceltic Italia S.r.l. il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi («d494B.R.-EL») ricadente nel mar Adriatico ("zona B").**

4. – Profili di illegittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, l. n. 9 del 1991

Quanto detto sopra in merito alla giurisprudenza costituzionale relativa alla chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative ricadenti in ambiti di competenza legislativa concorrente o residuale regionale, viene in rilievo anche sotto un profilo ulteriore rispetto all'illegittimità costituzionale del decreto del Ministero dello Sviluppo economico.

Difatti, le considerazioni svolte al paragrafo 3.3 mettono in luce **l'illegittimità**

costituzionale delle due norme applicabili al caso di specie in tema di collaborazione Stato-Regioni, ovvero i richiamati articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, della legge n. 9 del 1991, i quali, in riferimento alle funzioni relative al conferimento del permesso di ricerca di idrocarburi avocate a livello statale, non prevedono l'acquisizione dell'intesa con la Regione territorialmente interessata, nonostante la giurisprudenza costituzionale, in casi simili, richieda proprio tale forma di coinvolgimento regionale "forte" (cfr. sent. n. 303 del 2003). Si è, infatti, detto sopra che quando vengono attratte al centro, in forza della chiamata in sussidiarietà, funzioni amministrative ricadenti – come nel caso di specie – in ambiti di competenza legislativa concorrente, secondo la Corte costituzionale il legislatore statale deve prevedere che nell'ambito dell'*iter* procedurale di esercizio delle medesime sia acquisita l'intesa con la Regione interessata.

Gli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, della legge n. 9 del 1991, dunque, non contemplando tale modulo collaborativo, si pongono in contrasto con gli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, così come interpretati dal Giudice costituzionale: pertanto, nell'ambito di un eventuale giudizio per conflitto di attribuzioni promosso avverso il decreto di conferimento del permesso di ricerca alla Petroceltic Italia S.r.l. dovrebbe anche essere sollevata questione di legittimità costituzionale in riferimento alle citate disposizioni, per violazione dei parametri costituzionali evocati.

Peraltro la scelta di sollevare incidentalmente, nell'ambito di un conflitto di attribuzioni, la questione di costituzionalità poc'anzi prospettata non potrebbe essere configurata alla stregua di un tentativo di aggiramento dei termini che la legge n. 87 del 1953 prevede ai fini dell'impugnativa regionale di una o più norme di legge statale: e ciò in quanto, nel caso di specie, l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, e 6, comma 1, della legge n. 9 del 1991 è sopravvenuta a seguito della riforma del Titolo V del 2001 (l. cost. n. 3 del 2001), la quale non solo ha apportato rilevanti modifiche – tra gli altri – agli articoli 117 e 118 della Costituzione, ma, su un piano più generale, ha rivoluzionato l'assetto dei rapporti Stato-Regioni, inducendo la Corte costituzionale a offrire l'interpretazione del principio di leale collaborazione di cui si è dato conto più sopra.

In ultimo, occorre osservare che anche ove si provassero a interpretare l'art. 5, comma 1, e l'art. 6, comma 1, della legge n. 9 del 1991 alla luce dell'art. 7, comma 1, lett. n), della legge n. 239 del 2004 (la quale prevede l'acquisizione dell'intesa con la Regione territorialmente interessata quando vengano in rilievo «*le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma*»), l'illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge del 1991 permarrrebbe comunque, poiché esse continuerebbero ad essere pienamente applicabili alle attività che non ricadono sulla terraferma, e che dunque non rientrano nell'ambito di operatività della legge n. 239 del 2004.

Firenze – Roma, 3 febbraio 2016

Prof. Avv. Marcello Cecchetti

IL PRESENTE ALLEGATO
È COMPOSTO DA N° 8 PAGINE

AVVOCATURA REGIONALE
L'AVVOCATO COORDINATORE
ROSSANA LANZA

